



## CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

La Società Sportiva Piacenza Calcio 1919 S.r.l. , accettando, condividendo e aderendo ai principi etici del Codice Etico della Lega cui è iscritta ritiene lo Sport un momento fondamentale nella formazione dell'individuo, rappresentando un aspetto di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della Costituzione italiana; pertanto, richiamando il valore vincolante dei principi olimpici e le ragioni etico-politiche della particolare tutela riservata allo Sport, e in particolare al calcio, dall'Ordinamento giuridico italiano, adotta il presente "Codice Etico" contenente le norme e i principi generali di correttezza etica che la Società sportiva, la propria governance, i tesserati ed i dipendenti devono rispettare.

L'osservanza del Codice Etico è essenziale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della società sportiva nel cui ambito si pratica lo sport del calcio, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale, nonché quale modello civico di vita valido anche al di fuori del fenomeno sportivo. E' uno strumento per diffondere e promuovere un percorso formativo integrale della persona, dei giovani atleti, dei giocatori professionisti attraverso il calcio, per garantire l'autenticità dei valori promossi.

### Premessa

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione/Assemblea Soci della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. è parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 della predetta Società.

Il Piacenza Calcio considera i propri sostenitori parte integrante della società e componente fondamentale durante le gare.

Il Codice Etico e di comportamento è uno strumento nato dalla volontà della società biancorossa di assicurarsi che la passione della tifoseria venga impiegata per supportare la squadra e per rappresentare i valori del club.

Il Piacenza Calcio riconosce che l'osservanza di principi di comportamento basati su valori etici sia di fondamentale importanza per la propria crescita sportiva, economica e reputazionale.

Il Piacenza Calcio crede dell'importanza della funzione sociale dello sport in generale e, in particolare, del gioco del calcio, quale strumento di formazione, educazione, integrazione e aggregazione dei singoli individui. Nello svolgimento delle attività della società, la stessa riconosce e diffonde i valori che permeano le

normative promanate dalle istituzioni dell'ordinamento sportivo quali CONI, FIGC, FIFA e UEFA.

Il Codice Etico (di seguito anche il "Codice") è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

La scelta adottata dalla Società è, dunque, quella di affiancare a valori etici di portata più ampia e generali, un insieme di principi etici che meglio rispondano alle specifiche prescrizioni contenute del D. Lgs. 231/2001 e nell'art. 7, comma 5, dello Statuto della Figc.

Il Codice Etico è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento, che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

## **Destinatari**

Il Codice Etico della Società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. è vincolante e deve essere osservato da:

- 1) gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti "soggetti apicali");
- 2) i dipendenti e i tesserati (giocatori professionisti e di settore giovanile, allenatori, medici, operatori sanitari, staff operativo e collaboratori di vario genere);

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere Destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni (di seguito i "Soggetti Esterni"):

- a) i procuratori sportivi dei calciatori;
- b) i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- c) i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) nella misura in cui essi operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle aree di attività individuate come sensibili all'interno del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Codice Etico dovrà essere accettato dalla società di ticketing che dovrà fare espresso richiamo sul biglietto al regolamento d'uso dello stadio che conterrà al suo interno l'obbligo di rispetto del presente Codice, nonché del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, a tutti i titolari di un titolo di ingresso valido per l'ingresso agli eventi che verranno organizzati dalla scrivente società.

Sono, altresì, Destinatari del presente Codice Etico, i tifosi e tutti coloro che acquistano titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche organizzate dalla Società e che, a successivamente alla prima acquisizione del titolo di accesso e, quindi, alla accettazione del presente Codice Etico, partecipino agli allenamenti della squadra nonché agli incontri amichevoli dalla stessa organizzati.

Lo sport è caratterizzato per sua natura da una spiccata indole sociale e uno dei principali obiettivi della nostra società è quello di creare con i nostri tifosi una cultura condivisa di valori quali la lealtà, lo spirito di sacrificio, l'inclusione sociale, ecc. ...

Il Piacenza Calcio si impegna a creare un forte spirito di appartenenza al club e una sincera condivisione di tutti i valori e lavora per soddisfare i bisogni dei propri tifosi, sostenitori e cittadini.

La società si impegna ad offrire a tutti quelli che le ruotano attorno tutti i mezzi, tutte le possibilità per una conoscenza accurata del contesto in cui si trova. Per poter instaurare relazioni costruttive con i sostenitori si impegna ad utilizzare numerosi mezzi come il confronto, la comunicazione interattiva, il dialogo, lo scambio di idee. Garantiamo ai nostri tifosi una comunicazione interattiva, non a senso unico. Consideriamo i tifosi il vero tesoro del nostro club. I sostenitori del Piacenza Calcio 1919 s.r.l. si impegnano a mantenere un comportamento esemplare, leale, rispettoso che non comprometta la sicurezza e il divertimento degli altri.

Il rispetto dei principi contenuti all'interno del Codice Etico è un dovere morale per tutti i Destinatari al fine di perseguire gli obiettivi della società secondo i valori fondamentali dell'integrità, della trasparenza, della legalità, dell'imparzialità e della prudenza, nel pieno rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

In particolare, agli stessi Destinatari viene chiesto di:

- conformare i propri comportamenti a quanto previsto nel Codice Etico;
- informare immediatamente l'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni dei principi etici di comportamento, non appena essi ne vengano a conoscenza, con la garanzia che ogni segnalazione venga trattata con la massima riservatezza.
- richiedere, qualora siano necessarie, interpretazioni o chiarimenti sui principi etici di comportamento definiti di seguito.

## **Obbligatorietà**

Tutti i Destinatari del Codice Etico sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento ed a conformarsi alle norme comportamentali ivi presenti. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, e del mantenimento dei rapporti con i tifosi nei confronti dei quali la società sportiva si impegna a diffondere ogni connessa informativa.

Il Consiglio di Amministrazione della società sportiva, segnalerà al Organismo di Vigilanza i fatti e gli episodi che risultano in contrasto con le disposizioni del presente Codice Etico.

## Doveri della Società

In particolare la Società si impegna:

- a. a promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura sportiva nella condivisione delle insite finalità educative, formative e sociali;
- b. a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport per tutti, ad ogni livello, per qualunque categoria valorizzandone i principi etici, umani ed il fair play;
- c. a rispettare le normative nazionali ed internazionali in materia di lotta al doping promuovendo azioni mirate a contrastarne la diffusione ed impegnandosi attivamente nella lotta contro il doping e nel contrasto di qualsiasi forma di violenza fisica e verbale, sfruttamento, abusi e molestie. La società si impegna pertanto a contrastare ogni discriminazione basata su diversità personali o culturali o fondata sul sesso, sulla razza, sulla religione, sull'origine etnica o territoriale, sull'età, sulla condizione psico-fisica e sensoriale, sulla religione, sulle opinioni politiche e filosofiche, sugli orientamenti sessuali e di pensiero. Sono inoltre fortemente condannate tutte le esternazioni che costituiscano forme di discriminazione territoriale o etnica.
- d. La società condanna ogni forma di violenza, dentro e fuori dal campo da gioco.
- e. astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare riferimento ai bambini e giovani, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico assumano un ruolo primario;
- f. ad evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento alla violenza o ne costituiscano apologia;
- g. ad adottare iniziative positive volte a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei loro sostenitori, delle istituzioni sportive e non e delle forze dell'ordine;
- h. a promuovere un tifo leale e responsabile;
- i. ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa essere lesivo dell'immagine, reputazione o della dignità personale di altri soggetti o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo;
- j. ad operare con imparzialità;
- k. ad astenersi da qualsiasi azione che possa determinare conflitti di interesse e adottare ogni intervento utile a prevenirli;
- l. a garantire il costante aggiornamento di tutte le componenti interne con riferimento alle specifiche funzioni affidate;
- m. a non premiare alcun comportamento sleale.

Consapevole dell'importanza che la condotta dei calciatori, degli allenatori, degli accompagnatori, dei dirigenti e, più in generale, di tutto il personale detiene nel perfezionamento della propria immagine, la Società richiede che tali soggetti mantengano in ogni occasione un contegno eticamente e professionalmente

ineccepibile. Per contro si impegna a garantire il pieno rispetto della personalità e della professionalità dei propri collaboratori e alla valorizzazione degli stessi nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, favorendo un clima di rispetto reciproco e rifiutando qualsiasi comportamento potenzialmente lesivo della dignità dei singoli individui.

La società assicura, inoltre, la predisposizione di adeguate misure volte a prevenire che i calciatori, i dirigenti e tutti gli altri tesserati della società possano effettuare scommesse on line e/o praticare qualsivoglia tipologia di gioco d'azzardo quali poker, slot machine, ecc.

La società si impegna a rispettare le normative e i provvedimenti emanati dal Coni, dalla Figc, dalla Fifa e dalla Uefa e dai loro organismi e a diffondere una cultura societaria ispirata ai principi di correttezza e buona fede nelle attività agonistiche e nei rapporti con i soggetti esterni.

## **Gli Atleti**

I calciatori professionisti rappresentano il volto pubblico del Piacenza Calcio 1919 e pertanto gli stessi devono collaborare alla diffusione dei valori cui la stessa si ispira. Essi rappresentano un modello per le nuove generazioni e sono esposti all'opinione pubblica e si impegnano al rispetto e alla diffusione dei valori profusi dalla società con il loro comportamento indefettibile dentro e fuori dal campo di gioco. Ciò comporta che tutte le dichiarazioni rilasciate – sia nel corso di interviste ufficiali agli organi di stampa, che a titolo privato tramite i propri profili sui diversi social network – debbano essere ben ponderate e tenere in considerazione l'impatto che possono produrre sui sostenitori e, in generale, sul pubblico.

I calciatori devono mostrare rispetto per l'avversario e per le regole, evitando simulazioni di falli o provocazioni nei confronti degli avversari.

Il principio della non violenza e della lotta ai comportamenti discriminatori deve essere condiviso e diffuso anche nei rapporti con i propri tifosi. Pertanto i calciatori, gli allenatori ed i dirigenti sono tenuti ad evitare ogni qualsivoglia incitamento al compimento di atti violenti e o aggressivi ed a promuovere un tifo sano e privo di connotazioni discriminatorie o, comunque, offensive nei confronti dei giocatori o dei tifosi avversari.

Tutti devono osservare il principio di solidarietà considerando quindi più importante il rispetto dei valori sportivi rispetto al perseguimento del proprio successo, nella consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello sport.

Gli atleti devono quindi impegnarsi a:

a. ad onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psico-fisiche comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà e correttezza;

- b. a tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per il mondo dello sport e della società civile;
- c. a rifiutare ogni forma di doping, droga, alcool;
- d. a svolgere costantemente un'attività di aggiornamento e di informazione personale volta a conoscere le sostanze e farmaci proibiti, la loro azione farmacologica nonché gli effetti sulla salute conseguenti al loro utilizzo;
- e. ad astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara;
- f. ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale degli avversari, a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;
- g. a rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- h. ad evitare, sia durante lo svolgimento delle competizioni che non, comportamenti o dichiarazioni che in qualunque modo possano costituire incitamento alla violenza o ne rappresentino apologia;
- i. a rispettare sempre ed in ogni modo le tifoserie;
- j. ad adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
- k. ad astenersi dal rendere (anche tramite l'uso di qualsiasi social network o forma di comunicazione) dichiarazioni ovvero esprimere giudizi personali, rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine, della dignità di altre persone o di organismi operanti nell'ambito della squadra o della società, dell'ordinamento sportivo in generale, nonché diffondere notizie, comunicazioni od opinioni circa la società o qualsiasi persona operante per essa;
- l. ad astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, a orientamenti sessuali, alla religione, alla condizione psico-fisica-sensoriale ed alle opinioni politiche;
- m. a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo ovvero attenersi alle direttive societarie in relazioni ad impegni con finalità marketing, televisivo o promozionale.

Gli stessi calciatori rappresentano, altresì, il punto di riferimento e di ispirazione per i giovani che si avvicinano al mondo del calcio e per gli stessi devono offrire un esempio da seguire moralmente e umanamente ineccepibile.

## **Il Settore Giovanile**

Il Piacenza Calcio 1919, consapevole che la crescita dei propri calciatori rappresenti soprattutto un fondamentale strumento di educazione e di formazione degli stessi nonché una preziosa risorsa, presta particolare attenzione alla corretta gestione ed organizzazione del settore giovanile, avendo particolare riguardo al rispetto degli obblighi morali ed educativi degli allenatori, dei preparatori e di tutti i soggetti coinvolti in attività che prevedano il contatto e la prossimità con i giovani calciatori.

L'attività calcistica del settore giovanile è organizzata in modo tale da garantire che le strutture adibite e il personale preposto allo svolgimento delle attività, agonistiche e non, siano idonei alle esigenze tipiche dell'età dei giovani calciatori.

In particolare la società educa i giovani calciatori ai valori dell'amicizia e del rispetto reciproco, nei confronti sia dei compagni che degli avversari, promuovendo il fair play che rappresenta un valore fondamentale ed imprescindibile cui deve ispirarsi l'attività agonistica di tutte le rappresentative della società.

Il Piacenza Calcio assicura che lo svolgimento delle attività agonistiche e non, avvenga nel rispetto delle regole, rifiutando ogni qualsivoglia comportamento che possa potenzialmente alterare e modificare il normale svolgimento della competizione e la regolarità del risultato, e ad ogni modo ricusare ogni tipologia di scommessa ad esso interconnessa.

Costituisce particolare obiettivo della Società attraverso tutte le funzioni specificatamente affidate alla cura del settore giovanile:

- a. sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport tra i giovanissimi;
- b. garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere dei bambini e giovani atleti costituiscano obiettivo primario rispetto al successo sportivo o a qualsiasi altra considerazione;
- c. garantire il rispetto delle esigenze e bisogni particolari dei giovani e dei bambini in crescita consentendo processi graduali di partecipazione, dal livello ludico di base a quello agonistico;
- d. assicurare il rispetto delle esigenze di istruzione scolastica dei giovani e giovanissimi;
- e. adottare specifiche azioni positive atte a tutelare i bambini che presentino particolari attitudini dal precoce sfruttamento incompatibile dal punto di vista psico-pedagogico con i normali processi di crescita;
- f. garantire che tutti i soggetti con responsabilità verso i bambini e giovani siano ben qualificati per guidare, formare, educare ed allenare in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- g. garantire la necessaria vigilanza sui giovani e giovanissimi assicurando che le relazioni con gli stessi si svolgano in modo ineccepibile sotto il profilo della correttezza morale.

## **I Tecnici**

I tecnici devono trasmettere ai propri giocatori valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport.

Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione.

I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra.

Per questa ragione i tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione dei seguenti principi:

- a. promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play;
- b. tenere un comportamento esemplare, comportandosi secondo i principi di lealtà e correttezza, che costituisca un modello positivo per tutti gli atleti;
- c. non premiare comportamenti sleali né adottarli personalmente;
- d. non compiere in alcun modo atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio;
- e. rispettare la normativa nazionale ed internazionale in materia di lotta al doping non favorendo in alcun modo, né direttamente né indirettamente, l'uso di farmaci e sostanze atte ad alterare la prestazione;
- f. svolgere una costante azione di formazione/informazione inerente i rischi connessi all'assunzione di sostanze dopanti ed astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti;
- g. garantire, anche attraverso un costante aggiornamento, che la propria qualificazione sia adatta al ruolo assegnato;
- h. non rilasciare dichiarazioni né tenere comportamenti, durante lo svolgimento delle competizioni e non, atti ad incitare alla violenza o a rappresentarne apologia;
- i. astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e/o morale dell'avversario;
- j. astenersi da qualsiasi condotta discriminatoria in relazione al sesso, orientamenti sessuali, razza, origine territoriale o etnica, religione, condizione psico-fisico-sensoriale, orientamenti politici o ideologici;
- k. astenersi dal rendere (anche tramite l'uso di qualsiasi social network o forma di comunicazione) dichiarazioni ovvero esprimere giudizi personali, rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine, della dignità di altre persone o di organismi operanti nell'ambito della squadra o della società, dell'ordinamento sportivo in generale, nonché diffondere notizie, comunicazioni od opinioni circa la società o qualsiasi persona operante per essa;
- l. rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
- m. segnalare agli organi societari preposti ogni situazione di conflitto di interessi anche solo apparente;
- n. a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo ovvero attenersi alle direttive societarie in relazioni ad impegni con finalità marketing, televisivo o promozionale.



In particolare per il settore giovanile oltre quanto già specificatamente detto i tecnici si impegnano a:

- a. garantire, anche attraverso costante aggiornamento, che la propria preparazione sia adatta ai bisogni dei giovani ed in particolari dei bambini in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;
- b. evitare atteggiamenti vessatori o esageratamente punitivi;
- c. evitare di suscitare nei giovani, e bambini in particolare, aspettative sproporzionate alle proprie effettive potenzialità;
- d. dedicare eguale attenzione ed interesse a tutti i bambini indipendentemente dalle potenzialità individuali;
- e. proporre delle attività e condotte motorie che inducano l'acquisizione dei fondamentali di gioco e dei modelli prestazionali attraverso modalità ludiche che, rigettando un eccessivo tecnicismo, rispettino le tappe fondamentali di apprendimento motorio dei bambini e siano ispirate al rispetto dei compagni, delle regole di gioco e di comportamento;
- f. procedere, nella formazione delle squadre giovanili, alla selezione degli atleti tenuto conto non soltanto dei risultati sportivi e/o della condizione fisica bensì anche dell'impegno dimostrato, della condotta tenuta, del rispetto delle regole e delle persone.

## **Lo staff medico**

Lo staff medico deve rispettare le normative nazionali ed internazionali dettate in materia di lotta al doping garantire che la salute, la sicurezza e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione.

Lo staff medico deve astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, non deve consigliare prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici diretti ad alterare le prestazioni degli stessi.

- a. È dovere dello staff medico vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico, nel contempo, di una penetrante azione educativa. I medici devono rappresentare la figura di riferimento per tutte le funzioni operanti in seno alla Società in tema di doping fornendo le istruzioni medico-scientifiche volte a prevenire il fenomeno del doping;
- b. E' fatto obbligo anche allo staff medico ad astenersi dal rendere (anche tramite l'uso di qualsiasi social network o forma di comunicazione) dichiarazioni ovvero esprimere giudizi personali, rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine, della dignità di altre persone o di organismi operanti nell'ambito della squadra o della società, dell'ordinamento sportivo in generale, nonché diffondere notizie, comunicazioni od opinioni circa la società o qualsiasi persona operante per essa.

In particolare dovranno fornire istruzioni e direttive volte a sottolineare i pericoli per la salute derivanti dall'assunzione di sostanze dopanti o di metodologie vietate favorendo una cosciente responsabilizzazione in materia. I medici, attraverso il necessario aggiornamento, devono garantire una costante informazione dei tecnici,

paramedici, massaggiatori, atleti e familiari circa i farmaci e/o sostanze farmacologiche considerati doping. Lo staff medico deve prontamente informare gli organi competenti ove ritenga che sia stata violata la normativa nazionale ed internazionale in materia di doping.

## **Lo staff operativo**

Lo staff operativo si compone di tutti i collaboratori, sia su base volontaristica che professionistica, che prestano la propria opera in ambito amministrativo, organizzativo e logistico per favorire il perseguimento degli obiettivi e il buon funzionamento dell'operatività quotidiana della Società. Ogni collaboratore deve essere spinto da un forte senso di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti di chiunque operi per la società, nonché possedere valori come il rispetto, la sportività, la civiltà ed l'integrità morale.

Ogni collaboratore della società, rappresenta l'immagine e i valori della società stessa e quindi deve essere portatore dei valori di cui sopra. Il comportamento dello staff operativo, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti, giovani, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione.

In particolare ogni operatore della società deve:

- a. tenere un comportamento esemplare, comportandosi secondo i principi di lealtà e correttezza, che costituisca un modello positivo per tutti;
- b. non premiare comportamenti sleali né adottarli personalmente;
- c. rispettare le persone, i luoghi e i beni della società;
- d. non trarre vantaggi personali dall'utilizzo dei beni della società;
- e. non appropriarsi indebitamente di qualsiasi bene della società;
- f. garantire, anche attraverso un costante aggiornamento, che la propria qualificazione sia adatta al ruolo assegnato;
- g. astenersi da qualsiasi condotta discriminatoria in relazione al sesso, orientamenti sessuali, razza, origine territoriale o etnica, religione, condizione psico-fisico-sensoriale, orientamenti politici o ideologici;
- h. astenersi dal rendere (anche tramite l'uso di qualsiasi social network o forma di comunicazione) dichiarazioni ovvero esprimere giudizi personali, rilievi lesivi della reputazione, dell'immagine, della dignità di altre persone o di organismi operanti nell'ambito della squadra o della società, dell'ordinamento sportivo in generale, nonché diffondere notizie, comunicazioni od opinioni circa la società o qualsiasi persona operante per essa;

# Titolo I

## Capo I

### Art.1 Principi generali

- 1.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici.
- 1.2 Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro il doping, contro il mach-fixing, contro la violenza (sia fisica, sia verbale), contro abusi e molestie, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.

### Art. 2 Principi di legalità

- 2.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promananti dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FIGC e dalla Lega Pro.
- 2.2 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nell'ambito di operatività della società sportiva.

### Art. 3 Principi di leale cooperazione

I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle Istituzioni sportive, e in particolare, nei confronti della FIGC e della Lega Pro, l'applicazione effettiva e efficace di leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport e al calcio in particolare. Essi si impegnano altresì ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve e proteste – salvo le legittime procedure di ricorso – delle decisioni degli organi di giustizia sportiva.

### Art. 4 Principio di tutela della persona

- 4.1 I soggetti Destinatari del Codice Etico si impegnano, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie e organizzative, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e

culturale della persona. Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica poste in essere mediante la rete (cd. cyberbullismo).

- 4.2 La società Piacenza Calcio 1919 s.r.l. si impegna a promuovere condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone e favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità. La società si impegna a partecipare, promuovere e porre in essere iniziative volte alla tutela della salute dei propri atleti e del proprio personale.
- 4.3 I destinatari del codice etico non devono porre in essere condotte o rilasciare dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare alla violenza. La società sportiva, tramite la propria organizzazione, si impegna a porre in essere tutte le attività e iniziative necessarie a sensibilizzare le proprie tifoserie, a combattere fenomeni che incitano la violenza, alle offese, a promuovere attività di sensibilizzazione contro la violenza di genere, e, comunque, qualsiasi altro fenomeno di violenza connesso allo svolgimento delle proprie competizioni calcistiche.
- 4.4 Le società sportive e i loro dirigenti devono garantire che l'attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri e immuni da interferenze esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale. Le società devono inoltre vigilare i propri sportivi tesserati al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti.
- 4.5 Le società devono altresì, promuovere e tutelare la formazione dei giovani sportivi professionisti sul piano tecnico-sportivo e favorire la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno degli stessi; devono, inoltre, farsi promotrici della cultura del rispetto fisico e morale dell'avversario sportivo. Le società sportive devono, inoltre, promuovere iniziative e svolgere attività dirette a promuovere la cultura del rispetto tra le tifoserie.
- 4.6 All'interno della società sportiva lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori è basata sul principio delle pari opportunità. La società sportiva si impegna a mettere a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori e comunque, qualsiasi componente del proprio staff, adeguati strumenti per lo svolgimento della propria attività e per una proficua crescita professionale.
- 4.7 I destinatari del Codice Etico devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.
- 4.8 Fermo restando il principio di disciplina atletica e tecnica nei rapporti tra Società sportive, i Dirigenti, i tecnici, gli Atleti, e tutti i soggetti destinatari del presente Codice etico devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle

persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare.

4.9 Sono richiamati, in quanto applicabili all'ambito sportivo, i principi vigenti in base all'ordinamento giuridico generale, all'ordinamento sportivo e alle disposizioni dell'autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 5 Trattamento informazioni riservate e tutela dei dati personali**

5.1 Al fine di tutelare i principi di cui al precedente art. 5, comma 9, è priorità della società sportiva Piacenza Calcio 1919 S.r.l. tutelare i dati personali, sia per impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati in possesso della società medesima sia per evitare danni, distruzioni o perdite accidentali dei dati stessi.

5.2 In merito al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, i Destinatari che, per ragioni d'ufficio, vengono a conoscenza di:

- a. informazioni riservate della società sportiva;
- b. informazioni riservate e sensibili da parte delle Autorità pubbliche;
- c. informazioni riservate sui tesserati della società sportiva;
- d. informazioni riservate/sensibili relative al "gradimento" dei tifosi;

hanno il dovere di non comunicarle ad altre associate alla Lega di appartenenza (o con altra Lega o società sportiva in ragione dei rapporti contrattuali per trasferimento/valorizzazione di tesserati) e a terzi, se non per ragioni di ufficio o professionali e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni. I Destinatari hanno, altresì, l'obbligo di non utilizzare in nessun caso le informazioni assunte se non per i fini lavorativi previsti e, comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti.

5.3 Nella comunicazione a terzi deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l'obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo.

5.4 La circolazione interna, quella verso altre società sportive, la Lega di appartenenza ed i terzi, dei documenti attinenti le informazioni riservate deve essere sottoposta a particolare attenzione mantenendo al minimo i soggetti informati, onde evitare pregiudizi alla società sportiva, nonché indebite divulgazioni.

5.5 I Destinatari sono tenuti a non divulgare notizie o provvedimenti conosciuti in occasione di eventuali rapporti intercorrente con la Lega di appartenenza, in ragione del ruolo di Consigliere, in essa eventualmente svolto, qualora gli stessi non siano già stati formalizzati e comunicati alle parti ed alle istituzioni interessate.

5.6 In merito alla tutela dei dati personali si precisa che, a norma del D. Lgs. n. 196/2003 è considerato "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche

indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

5.7 Al fine di garantire la tutela dei dati personali afferenti i soggetti che si interfacciano con la società sportiva Piacenza Calcio 1919 S.r.l., quest'ultima si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento, ed in particolare secondo i seguenti criteri:

- trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono: costoro hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse sono divulgate;
- liceità e correttezza del trattamento;
- pertinenza del trattamento con le finalità dichiarate perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di un caso in cui la legge non lo richieda);
- la divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell'interessato (salvo nei casi previsti dalla legge);
- la garanzia di qualità e correttezza dei dati.

## **Art. 6 Principi di correttezza e trasparenza nei rapporti**

6.1 Nei rapporti con le istituzioni ed i funzionari pubblici, i Destinatari del presente Codice Etico debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione. Nessuno dei destinatari deve promettere o versare somme a pubblici funzionari a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi del Piacenza Calcio 1919, anche se a seguito di illecite pressioni. Nessuno dei destinatari può eludere le suddette prescrizioni ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, ecc. abbiano invece le stesse finalità sopra vietate.

6.2 Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i Destinatari verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni/comunicazioni effettuate ad amministrazioni o istituzioni pubbliche, agli organismi del sistema federale, ivi compresa alla Lega di appartenenza.

6.3 Ai collaboratori esterni del Piacenza Calcio 1919 è richiesto di osservare i principi etici e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice.

6.4 Relazioni con i partner: la moderna complessità dell'erogazione del servizio di organizzazione degli eventi calcistici e le modalità di commercializzazione degli spazi promo-pubblicitari possono comportare la partecipazione di altri soggetti o partnership. Nello sviluppo di queste iniziative tutti i partner devono attenersi al rispetto dei principi etici espressi in questo Codice.

6.5 Relazioni con organi di stampa: i rapporti con la stampa sono intrattenuti esclusivamente dalle funzioni incaricate e sono caratterizzati dai principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità. A tutti i destinatari del presente codice non è consentito rilasciare affermazioni o comunicati lesivi dell'immagine della società sportiva, dei tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nello svolgimento dell'attività sportiva propria della società, nonché dell'immagine della Lega di appartenenza.

6.6 Tutti i destinatari del presente codice sono a conoscenza del modello gestionale ex Legge 231 adottato dalla società sportiva e si obbligano ad osservare le procedure in esse previste ed ogni opportuna cautela al fine di prevenire eventuali violazioni.

6.7 I destinatari, nelle azioni o operazioni compiute a favore o per conto del Piacenza Calcio 1919, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità utilizzando al meglio strumenti e tempo a loro disposizione ed assumendo le loro responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni.

## **Art. 7 Conflitto di interessi**

Tutti i destinatari devono assicurare che ogni decisione sia presa nel mero interesse della società sportiva; essi quindi devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra le attività economiche personali e mansioni ricoperte nella società sportiva, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta. I nominati a cariche della società sportiva devono svolgere il mandato nel mero interesse della società sportiva.

## **Art. 8 Principi di obbligazione etica**

8.1 La società sportiva associata alla Lega di appartenenza, il tesseramento di Dirigenti, tecnici o Atleti, si impegna ad aderire e rispettare tutti i principi ed ai canoni di condotta previsti dal Codice Etico di Lega.

8.2 I principi e le norme del Codice Etico costituiscono parametro di valutazione ed interpretazione della liceità delle condotte dei Destinatari sia in sede di denuncia sia in sede di deliberazione delle sanzioni previste dall'Ordinamento sportivo.

## Capo II

### Titolo II – Principi di condotta

#### Art. 9 Sistema disciplinare e sanzionatorio

Alle violazioni del Codice Etico e delle disposizioni normative e regolamentari cui lo stesso fa richiamo si applicano le prescrizioni previste nel sistema disciplinare e sanzionatorio presentato nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 dalla Società, a prescindere dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale.

#### Art. 10 Principi di legalità e onorabilità

10.1 La società sportiva, quale soggetto di diritto dell'ordinamento giuridico generale, organizzata nelle forme della società di capitali, opera nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale ed europea, vigilando in modo costante e penetrante su ogni settore e funzione dell'organizzazione aziendale e su tutti gli organi sociali.

10.2 Il Piacenza Calcio 1919, e per esso i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i dirigenti sportivi e tutti i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, vigilano con la massima attenzione e con tutti i mezzi a propria disposizione affinché nessuno dei destinatari del presente codice violi in nessun modo il codice stesso.

#### Art. 11 Politiche per un *fair supporter*

11.1 Il Piacenza Calcio 1919, e per essa lo SLO, il delegato alla sicurezza e il suo vice, si impegna a far sì che ci sia un corretto dialogo con i tifosi e a collaborare con il delegato alla sicurezza e il suo vice segnalando tutte le possibili criticità per l'evento sportivo.

11.2 Il Tifoso si identifica con i valori della propria squadra, ne condivide la storia, il legame con il territorio ed i valori e si impegna a farsi portatore di tali valori sugli spalti e a diffonderli e ad esser da esempio virtuoso del tifo corretto verso gli altri tifosi in ogni evento sportivo ufficiale o amichevole che sia.

Il tifoso deve farsi promotore dei valori della società per cui tifa anche sui *social network* e, pertanto, si impegna ad uniformare il proprio comportamento ai principi etici del presente Codice.

11.3 Il Piacenza Calcio, in osservanza dei valori cui si ispira, ha facoltà di attuare le politiche di sicurezza di cui all'articolo 15 che segue, non consentendo la partecipazione agli eventi sportivi dalla stessa organizzati o gestiti, tramite la sospensione del gradimento, di coloro che hanno tenuto un comportamento non



conforme al presente Codice Etico o al Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche.

Non saranno quindi ammesse attività quali:

- bagarinaggio (vendita, acquisto e utilizzo) di biglietti in violazione delle norme;
- travisamento o alterazione propria identità;
- introduzione di materiali vietati;
- sottrazione ai controlli di sicurezza;
- occupazione di un posto non indicato nel proprio titolo di accesso;
- introduzione di materiali pericolosi e/o fuochi pirotecnici;
- comportamenti offensivi, minacciosi, discriminatori o offensivi;
- lancio di oggetti sul terreno di gioco e/o sugli spalti;
- danneggiamenti a cose e persone, alla struttura, agli annessi, sottrazione di materiali della società sportiva;
- ogni ulteriore comportamento vietato dal regolamento d'uso dello stadio e dal presente Codice Etico.

Qualunque comportamento ritenuto in contrasto con queste disposizioni verrà sanzionato.

Il sostenitore potrà ricevere:

- richiamo scritto
- esclusione dall'evento
- sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n.3/6 partite.
- sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n.1 campionato
- sospensione dell'accesso all'impianto sportivo per n.3 campionati
- revoca.

Le sanzioni verranno disposte dallo SLO della società sportiva (a discrezione dello stesso, valutata la gravità delle violazioni) entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto e/o dall'individuazione dell'autore e comunicate per iscritto al trasgressore tramite posta raccomandata a/r all'indirizzo di residenza fornito in sede di registrazione ed emissione del titolo di accesso e/o in sede di identificazione. Il verbale dovrà contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, nonché l'indicazione sommaria dei mezzi di prova, il tutto con effetto immediato.

Il trasgressore entro sette giorni dalla notificazione della decisione potrà fare richiesta di visionare gli atti e riceverne copia a proprie spese. La richiesta di accesso potrà inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società.

Potrà essere inoltre richiesta revisione della sanzione, presentando memoria scritta e/o richiesta di audizione da inoltrarsi tramite raccomandata a/r alla sede della società. Nella richiesta di revisione il tifoso dovrà addurre le ragioni della condotta in contestazione ed evidenziare gli eventuali errori di valutazione della Società.

L'audizione si svolgerà presso la sede della Società alla presenza necessaria del Delegato per la sicurezza e dello SLO e ne verrà redatto processo verbale in forma riassuntiva.

Il trasgressore avrà diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Il procedimento di revisione sospende gli effetti della sanzione comminata.

La decisione definitiva da parte della società potrà essere impugnata con richiesta di essere valutata dalla seconda commissione della società formata dal Consiglio di Amministrazione. L'impugnazione dovrà essere proposta tramite raccomandata a/r da inoltrarsi alla sede del Piacenza Calcio 1919 S.r.l. o alla PEC [piacenzacalcio1919srl@legalmail.it](mailto:piacenzacalcio1919srl@legalmail.it) entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento della società.

La decisione del Consiglio di Amministrazione della società Piacenza Calcio, che dovrà intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell'impugnazione, è irrevocabile.

## **Art. 12 Politiche per la sicurezza degli eventi sportivi**

12.1 La Società sportiva Piacenza Calcio 1919 S.r.l. osserva le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi, perseguite dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA, dalla Lega di appartenenza e dall'Ordinamento giuridico generale e promuove e adotta tutte le misure e procedure di propria spettanza, destinando allo scopo il personale e le risorse adeguati. In particolare, la Società si impegna a destinare risorse e personale per la politica di sicurezza negli stadi e nelle aree limitrofe sensibili, in occasione degli eventi sportivi, adottando scrupolosamente le misure di sicurezza generali previste dall'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte le ulteriori misure speciali ed occasionali predisposte in occasione di eventi particolarmente a rischio, dalle competenti Autorità di governo.

12.2 La Società sportiva si impegna a porre in essere le attività necessarie per l'attuazione del Protocollo di intesa tra Ministero dell'Interno, Ministero dello Sport, CONI, FIGC, Leghe Professionistiche, LND, AIC, AIA, AIAC in ordine al cd. "indice di gradimento", siglato il 4 agosto 2017, e, quindi a far rispettare il presente Codice ed il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche a cui si fa integrale rimando, applicando il "gradimento" per le ipotesi in cui le disposizioni in esso contenute siano violate. La Società laddove, a seguito della cessione di un singolo titolo di accesso, il tifoso abbia violato le sopra richiamate disposizioni ha facoltà di negare la cessione del titolo di accesso in forza del Protocollo siglato con il Ministero dell'Interno il 4 agosto 2017.

Per i casi in cui si verificano le predette violazioni la società sportiva si impegna:  
- a comunicare tempestivamente alle società di *ticketing* la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato le disposizioni del presente Codice e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche;

- a mettere a conoscenza il delegato alla sicurezza della società e il suo vice di cui saranno ospiti nelle trasferte previste dal calendario, la sospensione o la revoca del gradimento nei confronti del tifoso che ha violato il presente Codice.

12.3 La società sportive si impegnano a mantenere un costante dialogo, attraverso le figure a ciò preposte, con le competenti autorità di sicurezza al fine di favorire lo scambio di informazioni nello spirito della più ampia collaborazione, prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare per evitare il verificarsi di disordini.

12.4 Le Società sportive e tutti i loro Dirigenti, dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, evitano, in ogni occasione, condotte e, in particolare, dichiarazioni pubbliche o attraverso i media che possano sollecitare o fomentare conflittualità incompatibili con la sana contrapposizione sportiva e che siano in grado, anche solo potenzialmente, di creare tensioni fra gli spettatori e i sostenitori e determinare condizioni di fatto per fenomeni di violenza sia negli stadi sia fuori dall'area di pertinenza degli impianti sportivi.

## **Art. 13 Politiche di repressione degli illeciti**

13.1 La Società sportiva Piacenza Calcio 1919 S.r.l., e per essa i soci, gli amministratori, i titolari degli organi di controllo contabile e di legalità, i Dirigenti sportivi e tutti i loro dipendenti o collaboratori ad ogni titolo, qualora questi vengano a conoscenza di qualsiasi atto, fatto o condotta illeciti, rilevanti sul piano giuridico statutale sportivo, commessi sia da soggetti interni alle stesse, inclusi Tecnici, Atleti e i Tesserati, sia da soggetti esterni alle stesse, ha l'obbligo di denunciare immediatamente i fatti, tanto alla Procura Federale quanto ai competenti organi di Polizia Giudiziaria ed alla Magistratura, in funzione della loro rilevanza. L'obbligo di denuncia sussiste anche in caso di conoscenza di meri tentativi di illecito non ancora consumato.

13.2 La società sportiva Piacenza Calcio 1919 S.r.l. si impegna a segnalare alle competenti autorità i tifosi verso i quali si sono presi provvedimenti di sospensione o interruzione del "gradimento" per violazioni che hanno altresì una rilevanza penale.

13.3 L'obbligo di denuncia sussiste in capo a ciascuna persona fisica operante per la Società e nella Società, Atleta, Tecnico, Dirigente, sportivo e non, titolare di cariche sociali o mero collaboratore, indipendentemente dalla circostanza che la Società sportiva si sia o meno attivata nel senso prescritto.

13.4 In via preventiva, in materia di scommesse sportive, sebbene lecite ed effettuate mediante canali legittimi ed operatori ufficiali, la Società sportiva è tenuta ad osservare rigorosamente il dovere di denuncia. La Società promuove, dunque, attività e programmi di informazione e prevenzione rivolti ai propri tesserati, siano essi Atleti, Tecnici o Dirigenti.